



### **COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO**

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751

<u>Verbale n. 22</u> della riunione tenuta presso il Dipartimento della Protezione Civile il giorno 28 maggio 2021

	Presente	Assente
Franco LOCATELLI (coordinatore)	in videoconferenza	
Silvio BRUSAFERRO (portavoce)	in videoconferenza	
Sergio FIORENTINO (segretario)	in videoconferenza	
Sergio ABRIGNANI	in videoconferenza	
Cinzia CAPORALE <sup>1</sup>	in videoconferenza	
Fabio CICILIANO	in videoconferenza	
Donato GRECO	in videoconferenza	
Giuseppe IPPOLITO <sup>2</sup>	in videoconferenza	
Alessia MELEGARO	in videoconferenza	
Giorgio PALÙ <sup>3</sup>	in videoconferenza	
Giovanni REZZA <sup>4</sup>	in videoconferenza	

Ordine del giorno, di cui alla nota di convocazione del 24 maggio 2021:

- **1.** Incontro con i rappresentanti regionali del "Coordinamento prevenzione" della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, per un confronto sulle Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali approvate da detta Conferenza il 28 aprile 2021 e successivamente aggiornate il 20 maggio 2021;
- 2. Aggiornamento situazione epidemiologica nel Paese;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Collegata in videoconferenza dalle ore 13,50.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Collegato in videoconferenza dalle ore 14,05.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Collegato in videoconferenza dalle ore 13,15.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Collegato in videoconferenza dalle ore 13,25.





### **COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO**

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751

- **3.** Valutazione delle linee guida per l'organizzazione di eventi e competizioni di livello agonistico (versione aggiornata);
- **4.** Quesito sullo svolgimento del concorso per magistrato ordinario indetto con D.M. 29 ottobre 2019;
- 5. Varie ed eventuali.

\*

La seduta inizia alle ore 13,05.

Sono presenti, in videoconferenza, i seguenti rappresentanti del "Coordinamento prevenzione" della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome:

- Dott.ssa Francesca Russo, Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria Regione Veneto;
- Dott. Michele Mongillo, Direttore dell'Unità Organizzativa Prevenzione e Sanità pubblica Regione Veneto;
- Dott. Angelo D'Argenzio, Dirigente dell'UOD Prevenzione e igiene sanitaria prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro O.E.R. Regione Campania;
- Dott.ssa Paola Angelini, Funzionario Servizio Prevenzione collettiva e Sanità pubblica
- Regione Emilia-Romagna;
- Dott.ssa Maria Gramegna, Dirigente dell'Unità Organizzativa Prevenzione Regione Lombardia;
- Dott.ssa Nicoletta Cornaggia, Dirigente della Struttura Ambienti di vita e di lavoro –
   Regione Lombardia;
- Dott.ssa Emanuela Balocchini, Dirigente del Settore Prevenzione collettiva Regione Toscana;



### **COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO**

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751

- Dott. Piergiuseppe Calà, Funzionario programmazione del Settore Prevenzione collettiva Regione Toscana;
- Dott.ssa Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della Sanità della Regione Emilia-Romagna.

Il Coordinatore introduce il **punto n. 1** dell'ordine del giorno, rappresentando che l'incontro odierno con i rappresentanti del "Coordinamento prevenzione" della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome è stato calendarizzato su richiesta del Signor Ministro della Salute, Onorevole Roberto Speranza, e del Presidente di tale Conferenza, Dott. Massimiliano Fedriga, con lo scopo di condurre un confronto sulla versione aggiornata, approvata il 20 maggio u.s. dalla Conferenza, delle Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali.

La prima versione di tali Linee guida era stata approvata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 28 aprile 2021 ed esaminata dal CTS nella seduta del 14 maggio. Al documento era stato dato parere sostanzialmente favorevole, con la richiesta di considerare alcune osservazioni. Nella versione aggiornata delle Linee guida diverse di tali osservazioni sono state recepite, mentre altre – che saranno appunto oggetto dell'odierno confronto – non sono state ritenute accoglibili.

Sul piano delle fonti normative, è opportuno evidenziare che – ai sensi del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 – la ripresa di una serie di attività economiche e sociali deve avvenire, a decorrere da date variamente stabilite nel decreto-legge medesimo, nel rispetto di «protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74»: attività di servizi di ristorazione (art. 2); attività commerciali all'interno di mercati e centri commerciali (art. 3); centri benessere (art. 4, comma 3); esercizio di impianti nei comprensori sciistici (art. 6); attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò (art. 7); parchi tematici di divertimento (art. 8); centri



### **COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO**

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie (art. 9); corsi di formazione (art. 10).

L'art. 12 del decreto-legge n. 65 del 2021 stabilisce che «(i) protocolli e le linee guida di cui all'articolo 1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020 sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute (...) d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome». L'art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, attraverso i rinvii all'art. 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 e all'art. 1, comma 16, del medesimo d.l. n. 33/2020, prevede il coinvolgimento del CTS, chiamato a rendere parere obbligatorio, non vincolante, sui protocolli in questione.

Si passa, quindi, a esaminare la prima osservazione contenuta nel parere del CTS del 14 maggio 2021 oggetto di discussione, costituita dalle possibilità, ipotizzata in tale parere, di fare riferimento, in diversi contesti, alle condizioni previste dal c.d. *Green certificate*<sup>5</sup>. I rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ritengono la raccomandazione non accoglibile, in quanto in contrasto con disposizioni di legge poste a tutela dei diritti dei lavoratori e, più in generale, della privacy. Il CTS prende atto di valutazione, non competendo ad esso definire la misura nella quale l'obbligo di documentare il possesso di una delle tre condizioni previste

- le indicazioni generali contenute nel parere erano «suscettibili di rimodulazione nel prossimo futuro in ragione dell'evoluzione del quadro epidemiologico e delle eventuali evidenze emergenti, oltre che della regolamentazione del Green certificate»;

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Nel parere del 14 maggio 2021, il CTS aveva osservato che:

<sup>-</sup> per le attività nelle quali ciò sia possibile, la «prenotazione sarebbe auspicabile fosse resa obbligatoria o fortemente raccomandata, così come la disponibilità dei requisiti del green certificate, soprattutto laddove si punta progressivamente alla saturazione dei posti disponibili»;

<sup>- «</sup>per tutti i lavoratori che non possono mantenere il distanziamento fisico di un metro o due metri, se si tratta di situazioni a rischio (come, ad es., cantanti o suonatori di fiati), bisogna considerare il green certificate»;

<sup>- «</sup>la distanza (...) limitata fra i coristi o i fiati può essere accettata con il supporto di tamponi di screening per i professionisti o del green certificate»

<sup>- «</sup>per le produzioni di danza e, più in generale, per tutti i lavoratori che non possono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro, o due metri per situazioni a rischio come cantanti o suonatori di fiati, andrebbe valutata la richiesta del green certificate».





### **COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO**

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 dal *Green certificate* sia compatibile con il quadro normativo di tutela dei lavoratori e del diritto alla riservatezza. Il CTS e i rappresentanti della Conferenza convengono sull'opportunità di inserire, nella parte introduttiva delle Linee guida, una premessa del seguente tenore: «Anche in Italia, uno straordinario contributo al contenimento della diffusione di SARS-CoV-2 e alla prevenzione dello sviluppo di casi gravi, oltre che dei decessi, è offerto dalla campagna di vaccinazione anti-COVID19, che, allo stato attuale, si caratterizza per adesione volontaria e offerta gratuita. Un'elevata adesione alla campagna vaccinale, favorita da adeguata promozione della stessa, determinerà le condizioni immunitarie di protezione dallo sviluppo di patologia grave e d'infezione sia dei lavoratori, sia degli utenti delle attività di cui al presente documento, contribuendo a evitare che si ripresentino le condizioni che hanno portato alle diverse restrizioni nel corso degli ultimi 15-16 mesi».

I rappresentanti della Conferenza rappresentano, poi, che – nella sezione dedicata a «Ristorazione e cerimonie» – non ritengono necessario inserire, dopo l'indicazione «Adottare misure al fine di evitare assembramenti al di fuori del locale e delle sue pertinenze», la specificazione «es. elimina coda, indicazioni per eventuali code, etc.», essendo l'obbligo introdotto sufficientemente chiaro, senza che si renda necessario far ricorso a esemplificazioni. Il CTS non formula obiezioni al riguardo.

Sempre nella medesima sezione, i rappresentanti della Conferenza rappresentano di non ritenere di poter accogliere la proposta di inserire, dopo l'indicazione relativa alle distanze tra i clienti, secondo la quale «tali distanze possono essere ridotte solo con barriere fisiche di separazione», la seguente limitazione: «se non rappresentano un elemento nella perturbazione della ventilazione e non comportano la riduzione del ricambio d'aria». Ciò in quanto le barriere fisiche di separazione comportano necessariamente una perturbazione della ventilazione. Il CTS non formula obiezioni,





### **COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO**

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 suggerendo che sia in ogni caso inserita la formula «garantendo comunque i ricambi d'aria».

Ancora, i rappresentanti della Conferenza propongono di conservare, dopo l'indicazione «i clienti dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie», la specificazione, da loro proposta, «in ogni occasione in cui non sono seduti al tavolo», anziché quella suggerita dal CTS («tranne nei momenti del bere e del mangiare»). Ciò in quanto non sarebbe ragionevole imporre ai clienti di indossare i dispositivi nelle pause tra l'assunzione delle diverse pietanze o bevande. Il CTS accoglie il rilievo.

Infine, quanto alla sezione «*Ristorazione e cerimonie*», i rappresentanti della Conferenza ritengono non accoglibile, in quanto eccessiva, l'indicazione «*eventuali carte da gioco plastificate*, *potrebbero essere opportunamente sanificate*», ritenendo sufficiente l'indicazione generale alla frequente igienizzazione delle mani e, con riguardo all'uso delle carte da gioco, la raccomandazione secondo la quale «(n)el caso di utilizzo di carte da gioco è raccomandata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi». Il CTS accoglie anche tale rilievo.

Nella sezione «Spiagge e stabilimenti balneari» i rappresentanti della Conferenza ritengono di non poter accogliere l'indicazione secondo la quale, nelle spiagge libere, occorrerebbe «definire il numero massimo di presenze in relazione alla superficie disponibile», giacché un'eventuale previsione di questo tipo non sarebbe, comunque, suscettibile di adeguato controllo. Il CTS ritiene, tuttavia, indispensabile che ai frequentatori delle spiagge libere sia data adeguata informazione circa le condizioni per usufruire in sicurezza dei relativi spazi. Le parti convengono, quindi, di rafforzare l'indicazione relativa alle spiagge libere con la seguente indicazione: «Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l'importanza dell'informazione, anche attraverso predisposizione di apposita cartellonistica riportante tutte le informazioni





### **COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO**

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 utili al mantenimento del distanziamento interpersonale e alla prevenzione di assembramenti, e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori sull'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione, con particolare riferimento al mantenimento del distanziamento e al divieto di assembramento».

Nella sezione «*Attività ricettive*», i rappresentanti della Conferenza ritengono inopportuno inserire, dopo l'indicazione secondo la quale «*la mascherina deve essere indossata*», la specificazione «*a meno di diverse indicazioni della normativa statale*». Ciò in quanto tutte le previsioni delle Linee guida, e non solo quella relativa all'obbligo di indossare la mascherina, sono impartite con l'implicito limite di eventuali diverse previsioni della normativa statale sopravvenuta. Il CTS non solleva obiezioni, rammentando che la soluzione proposta nel parere era stata suggerita per enfatizzare che anche l'obbligo di indossare la mascherina di protezione potrà, in futuro, essere oggetto di revisione da parte del legislatore.

Nella sezione «Impianti di risalita», i rappresentanti della Conferenza chiedono al CTS di rivedere l'indicazione secondo la quale, per le seggiovie, dovrebbe essere autorizzata una «portata massima al 50% della capienza del veicolo con uso obbligatorio di mascherina a protezione delle vie respiratorie (chirurgica o superiore)», ritenendo possibile assentire la portata massima del 100%, come già fatto in occasione delle riaperture del 2020. Il CTS accoglie il rilievo, a condizione che sia inserita la specificazione secondo la quale «la portata è ridotta al 50% se le seggiovie vengono utilizzate con la chiusura delle cupole paravento».

Nella sezione «*Cinema e spettacoli dal vivo*» i rappresentanti della Conferenza propongono di non inserire la previsione secondo la quale «*il sistema dei posti dovrebbe avere un posizionamento a scacchiera*», in quanto pleonastica e fonte di possibile confusione, considerato che il posizionamento a scacchiera discende già necessariamente dalle prescrizioni sul distanziamento. Il CTS non solleva obiezioni.





### **COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO**

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751

Da ultimo, nella sezione «*Piscine termali e centri benessere*», i rappresentanti delle Regioni rappresentano di non voler accogliere la prescrizione secondo la quale negli spogliatoi deve essere precluso l'uso delle docce, ritenendo possibile autorizzare tale uso in condizioni di sicurezza. All'esito di ampia discussione su tale punto, il CTS, considerato anche l'attuale andamento della curva epidemiologica, ritiene possibile rivedere l'indicazione circa l'uso delle docce, a condizione che nelle Linee guida, dopo la prescrizione «organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 2 metri (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate) o separare le postazioni con apposite barriere», sia inserita la seguente ulteriore raccomandazione: «*Per quanto riguarda l'uso delle docce, si sottolinea ulteriormente l'importanza del ricambio d'aria e della pulizia e disinfezione che deve essere garantita regolarmente nel corso della giornata*».

\*

A questo punto, i rappresentanti del "Coordinamento prevenzione" della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome lasciano la seduta, interrompendo il collegamento in videoconferenza.

Il CTS, preso atto del parere espresso nella seduta odierna con riguardo all'uso delle docce nelle piscine termali e dei centri benessere, ritiene opportuno ritornare sulla posizione assunta nella seduta del 5 maggio 2021, in occasione dell'esame delle Linee guida su «Piscine, palestre e sport di squadra» adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n 52 del 2021. In tale occasione si era ritenuto quanto segue: «Allo stato, tuttavia, considerato il livello della curva epidemiologica, non è possibile assentire all'utilizzo delle docce, indipendentemente dal distanziamento interpersonale di coloro che ne fanno uso. Pertanto, laddove non



### **COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO**

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 sia possibile limitare l'accesso degli spogliatoi, come nel caso dei frequentatori delle piscine, dovrà comunque essere preclusa la fruizione delle docce».

Al riguardo, il Comitato, valutato il favorevole andamento attuale della curva epidemiologica, ritiene di potere ora rivedere tale indicazione, condividendo che possa essere, per il futuro, autorizzato l'uso delle docce, alle condizioni sopra enunciate, con riguardo al distanziamento e al ricambio dell'aria, relativamente alle piscine termali e dei centri benessere.

\*\*\*

Si passa, quindi, all'esame di **punto n. 2** dell'ordine del giorno.

TRASMISSIONE DATI EPIDEMIOLOGICI EX ART. 19-BIS DEL DECRETO-LEGGE 28/10/2010, N. 137, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 18/12/2020, N. 176

Il Coordinatore da atto che il CTS ha acquisito i dati epidemiologici relativi al periodo 17/05/2021– 23/05/2021, trasmessi dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) inerenti al sistema di monitoraggio del rischio e della resilienza dei servizi sanitari istituito dal Ministero della Salute ed elaborati dalla cabina di regia di cui al DM Salute 30/04/2020.

Il CTS prende atto che, dagli aggiornamenti dei dati epidemiologici di ISS e dal monitoraggio del rischio della cabina di regia di cui al DM Salute 30/04/2020, viene rilevata un'ulteriore significativa riduzione dell'incidenza cumulativa a 7 giorni a livello nazionale, che ha raggiunto, sulla scorta di dati elaborati dal Ministero della Salute riferiti al periodo di 21-27/05/2021, il valore di 47 casi/100.000 abitanti rispetto ai 66 casi/100.000 abitanti nella settimana precedente. In particolare, tre Regioni (Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna) per la terza settimana consecutiva hanno un valore





### **COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO**

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 inferiore a 50 casi/100.000 abitanti e mostrano una percentuale di occupazione di posti letto in area medica e nelle terapie intensive inferiore ai valori soglia.

Nel periodo 5 – 18 maggio 2021, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,72 (range 0,65–0,78), in diminuzione rispetto alla settimana precedente, e sotto l'uno anche nel limite superiore. Nel medesimo periodo, l'indice Rt medio calcolato sui casi che richiedono ospedalizzazione è stato pari a 0,66. Tutte le Regioni/PPAA sono classificate a rischio basso secondo il DM del 30 Aprile 2020. Tutte le Regioni/PPAA hanno un Rt medio inferiore a 1, e quindi una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo uno.

Si osserva una ulteriore diminuzione nel numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (10.639 vs 13.565 la settimana precedente). La percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti è in lieve diminuzione (39,4% vs 41,9% la scorsa settimana). Aumenta invece la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (39.4% vs 38,1%). Infine, il 20,9% è stato diagnosticato attraverso attività di screening.

Questa settimana, nessuna Regione/PPAA supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è sotto la soglia critica (15%), con una diminuzione nel numero di persone ricoverate che passa da 1.689 (18/05/2021) a 1.323 (25/05/2021). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende ulteriormente (14%). Il numero di persone ricoverate in queste aree passa da 11.539 (18/05/2021) a 8.577 (25/05/2021).

Nessuna Regione/PPAA riporta allerte di resilienza. Dalla survey effettuata questa settimana si conferma che la cosiddetta variante inglese è largamente predominante sul territorio nazionale.





### **COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO**

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 Complessivamente, l'incidenza sull'intero territorio nazionale è in ulteriore diminuzione, e nella maggior parte dei territori regionali ha raggiunto livelli tali da consentire una gestione basata sul contenimento, ovvero sull'identificazione dei casi e sul tracciamento dei loro contatti. La stima dell'indice di trasmissibilità Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stabilmente al di sotto della soglia epidemica e la pressione sui servizi ospedalieri è in diminuzione e al di sotto della soglia critica in tutte le Regioni/PA.

È fondamentale che la popolazione continui a rispettare tutte le misure raccomandate di protezione individuale e distanziamento in tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo per ridurre il rischio di contagio. Si ricorda che è obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi e rispettare le misure igienico-sanitarie predisposte relative a distanziamento e uso corretto delle mascherine. Si ribadisce la necessità di rispettare le misure raccomandate dalle autorità sanitarie compresi i provvedimenti quarantenari dei contatti stretti dei casi accertati e di isolamento dei casi stessi.

Il CTS sottolinea ancora una volta l'importanza di progredire rapidamente con la campagna vaccinale, rispettando le priorità identificate in funzione del criterio di fragilità per fascia anagrafica o per patologia concomitante. In particolare, il CTS raccomanda che le due Regioni (Calabria e Sicilia) in cui la percentuale di popolazione oltre gli 80 anni d'età che ha ricevuto almeno una dose di vaccino risulta essere inferiore all'80% provvedano quanto prima a garantire una protezione efficace nel contesto di questa fascia anagrafica, connotata da particolare rischio di andare incontro a patologia grave o addirittura fatale.

\*\*\*





### **COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO**

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 Il Comitato esamina, infine, il **punto n. 4** dell'ordine del giorno, vertente su un quesito posto dal Ministero della giustizia relativamente allo svolgimento del concorso per magistrato ordinario indetto con D.M. 29 ottobre 2019.

Tale Dicastero chiede se – considerata anche la recente evoluzione del quadro normativo – sia possibile l'eventuale esonero, per i candidati ai quali sia stata somministrata almeno una dose di vaccino, dall'obbligo di produrre referto attestante la negatività al Covid-19, a seguito di test rapido o molecolare effettuato nelle ultime 48 ore.

Il quesito è così formulato: «In riferimento al parere espresso dal C.T.S. in data 23 aprile 2021, relativamente alle modalità di svolgimento del concorso per magistrato ordinario indetto con D.M. 29 ottobre 2019, le cui prove concorsuali si terranno nelle date 12 - 16 luglio 2021, si chiede se i soggetti ai quali sia stata somministrata la prima dose di vaccino entro il termine di quindici giorni anteriori rispetto allo svolgimento delle prove (12, 13, 14 luglio: consegna codici; 15 – 16 luglio: svolgimento prove scritte), possano essere esonerati dalla esibizione del referto relativo ad un test antigienico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone presso una struttura pubblica o privata accreditata, in data non antecedente a 48 ore».

Il CTS ricorda che l'art. 11, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, ha previsto quanto segue:

«È consentito lo svolgimento della prova scritta del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 novembre 2019, anche in deroga alle disposizioni vigenti che regolano lo svolgimento di procedure concorsuali durante l'emergenza pandemica da COVID-19. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere favorevole del Comitato tecnico-scientifico previsto dall'articolo 2, comma 1,





### **COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO**

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità operative per lo svolgimento della prova scritta e della prova orale del concorso, nonché le condizioni per l'accesso ai locali destinati per l'esame, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19»

Nella seduta del 23 aprile 2021, il CTS ha espresso parere favorevole, con osservazioni, su un «progetto organizzativo relativo al concorso per magistrato ordinario indetto con D.M. 29 ottobre 2019», chiedendo che fosse resa cogente l'indicazione, contenuta in tale progetto, secondo la quale «potrebbe prevedersi l'obbligo per ogni candidato (oltre che per il personale di vigilanza ed i componenti della Commissione e per tuti gli addetti ai servizi accessori) di presentare un referto relativo a un test» antigienico o molecolare, effettuato in data non antecedente alle 48 ore dalla data di presentazione per le operazioni di identificazione. Il detto progetto nulla disponeva in relazione ai candidati già vaccinati o ai quali fosse stata somministrata la prima dose del vaccino.

L'art. 14 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, ha successivamente stabilito che la certificazione verde Covid-19, regolata dall'art. 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale e che la medesima può essere rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino, con validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione stessa.

Ciò posto, considerato anche il sopravvenuto quadro normativo sopra sintetizzato, il CTS ritiene possa darsi **risposta favorevole** al quesito posto dal Ministero della giustizia e che, pertanto, i candidati ai quali sia stata somministrata, entro il termine di almeno 15 giorni anteriori rispetto allo svolgimento delle prove, una dose di vaccino





### **COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO**

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 possano essere esentati dall'obbligo di produrre referto attestante la negatività al Covid-19, a seguito di test rapido o molecolare effettuato nelle ultime 48 ore.

Analogo esonero potrà essere concesso, evidentemente, ai candidati che anteriormente allo svolgimento delle prove abbiano completato l'intero processo di vaccinazione.

\*\*\*

Alle ore 15,35, essendosi esaurito il tempo dedicato alla riunione odierna, il Coordinatore, considerata anche la necessità rappresentata da diversi componenti di dover abbandonare la seduta, dichiara chiusa la medesima, rinviando a una futura riunione l'esame del punto n. 3 dell'ordine del giorno.

	Presente	Assente
Franco LOCATELLI (coordinatore)	in videoconferenza	
Silvio BRUSAFERRO (portavoce)	in videoconferenza	
Sergio FIORENTINO (segretario)	in videoconferenza	
Sergio ABRIGNANI	in videoconferenza	
Cinzia CAPORALE	in videoconferenza	
Fabio CICILIANO	in videoconferenza	
Donato GRECO	in videoconferenza	
Giuseppe IPPOLITO	in videoconferenza	
Alessia MELEGARO	in videoconferenza	
Giorgio PALÙ	in videoconferenza	
Giovanni REZZA	in videoconferenza	

Verbale approvato dopo condivisione via e.mail da parte di tutti i Componenti.

IL COORDINATORE

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Franco Locatelli

Sergio Fiorentino